



**Protocollo condiviso da
Tribunale di Catanzaro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Camera penale di Catanzaro**

SEZIONE GIP/GUP

Visto il D.L. n.11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;
visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

visto l'art.83 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 a mente del quale dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni di cui al comma 3 (*procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale; procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione; procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale*);

considerato che l'art. 83 co.12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla G.U.R.I, prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.r.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati

del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

letta la delibera plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, del 26.3.2020 ("linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte");

rilevato che, in particolare, si potranno assumere, tutte le misure di cui all'art.83, comma 7, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3" per assicurare le finalità di cui al comma 6 del medesimo articolo;

letto l'art.36 D.L. n.23/2020 a mente del quale "il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020; 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020";

considerato che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nell'indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 ("Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa") che ha, in particolare al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e *call conference*);

considerato che il CSM ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato, tuttavia, che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

considerato che occorre provvedere, comunque, al contenimento del numero mensili di udienze;

dato atto che le predette difficoltà inducono a ritenere necessario che nella gestione della seconda fase di emergenza la trattazione, anche in via telematica, dell'attività giurisdizionale sia limitata ad un numero ridotto di procedimenti, selezionati anche in ragione del numero delle parti in modo da consentire, da un lato, di evitare la contemporanea presenza in aula o fuori dall'aula di più persone e, dall'altro di contenere le presenze in ufficio del personale amministrativo;

considerato che tale situazione rappresenta una deroga rispetto ai principi, anche costituzionali, regolanti il processo tale da non renderlo invocabile quale precedente sintomatico di un qualche neppure implicito consenso degli avvocati penalisti all'eventuale affermarsi di prassi di segno analogo;

dato atto che le predette difficoltà inducono a ritenere necessario che nella gestione della seconda fase la trattazione, anche in via telematica, l'attività giurisdizionale sia limitata ai seguenti processi:

- a) udienze relative agli affari indifferibili di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) d.l. n.18/20 e 36 d.l. n.23/20 e, in particolare:
- 1) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, peraltro già disciplinati da autonomo protocollo;
 - 2) procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304 cpp scadono nei sei mesi successivi all'11.5.2020;
 - 3) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
 - 4) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p.
- b) udienze con imputati sottoposti a misura cautelare personale di qualsiasi tipo a prescindere dalla richiesta dell'imputato o del difensore;
- c) udienze preliminari per le quali i difensori presentino conclusioni scritte, giudizi abbreviati senza istruttoria e giudizi di applicazione di pena concordata, a carico di imputati liberi, ove le parti (imputato/parti civili) non intendano presenziare all'udienza, sempre che il numero degli imputati non sia superiore a cinque;

rilevato, quanto alle modalità di celebrazione delle udienze:

- che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;
- che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
- che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;
- che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5 disp.att.);
- che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rappresenta una deroga rispetto ai principi, anche costituzionali, regolanti il processo tale da non renderlo invocabile quale precedente sintomatico di un qualche neppure implicito consenso degli avvocati penalisti all'eventuale affermarsi di prassi di segno analogo;

si conviene quanto segue:

A) Processi a carico di imputati detenuti fissati tra il 12 maggio ed il 30.6.2020:

1. Le udienze dinanzi al GUP a carico di imputati detenuti in stato di custodia cautelare in carcere o sottoposti agli arresti domiciliari vengono condotte, nelle forme ordinarie tramite udienza a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., salvo espressa richiesta del difensore di procedere tramite i sistemi di collegamento da remoto.
2. Il giudice verificherà preventivamente la possibilità, in base al numero delle parti, di rispettare le norme vigenti in tema di distanziamento minimo scegliendo di volta in volta l'aula idonea a tal scopo.

3. Fermi i collegamenti in videoconferenza "tipica" ex art. 146 bis disp. att. c.p.p., il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene altresì individuato nella piattaforma **Microsoft TEAMS**, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è **possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (skype)**.

Nel caso in cui ci fossero problemi di natura tecnica di una delle parti collegate, tali da non consentire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nelle diverse dislocazioni o la possibilità di udire correttamente quanto detto, l'udienza verrà sospesa e rinviata ad altra data.

4. L'imputato detenuto in carcere parteciperà all'udienza attraverso collegamento in videoconferenza.

5. La polizia giudiziaria territorialmente competente per i controlli, indicherà al giudice il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale **l'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari** che non rinuncia alla partecipazione verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per partecipare all'udienza da remoto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula dell'udienza, o presso il luogo dove si trova l'imputato, ovvero da remoto.

6. Quanto alle modalità di fissazione/trattazione dei processi nei casi predetti:

Si premette che la regola rimane quella della trattazione in udienza dei processi, ma che l'emergenza epidemiologica in atto consente allo stato di derogarvi per come segue.

Il difensore con propria istanza, da inviare tramite PEC almeno 5 giorni prima della data di udienza, dovrà precisare se chiede la trattazione del processo da remoto mediante collegamento telematico o mediante partecipazione in udienza.

- Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria ove l'imputato risulti ristretto in regime di arresti domiciliari o della polizia penitenziaria ove l'imputato risulti ristretto in carcere.

- L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'imputato. Deve essere consentito anche all'interprete,

ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'imputato.

- Alle parti sarà comunicata, ai fini del possibile ricorso allo strumento di collegamento telematico, il link per il collegamento stesso oltre a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

- Il giudice stabilirà il collegamento e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'imputato; stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, imputati, difensori) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice darà atto che si procede su accordo delle parti con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

- Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del collegio e di tutte le parti processuali.

- Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Presidente e dagli altri interlocutori.

- Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze attraverso la posta elettronica certificata dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, mentre gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.

- Ove necessario, la cancelleria contatterà un difensore d'ufficio (*anche ove il collegamento sia da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p.

- il processo avrà luogo nelle forme della camera di consiglio con esclusione della possibilità di procedere in pubblica udienza ex art. 441 comma 3 per i giudizi abbreviati (stante il richiamo all'obbligatorietà della celebrazione a porte chiuse contenuto nell'art. 83. C. 12 D.L.n.18/20);

B) Processi a carico di imputati liberi fissati dal 12.5.2020 al 30.6.2020 (udienze preliminari, patteggiamenti e giudizi abbreviati):

Verranno trattate le udienze preliminari per le quali i difensori presentino conclusioni scritte, i giudizi abbreviati senza istruttoria ed i giudizi di definizione mediante applicazione di pena concordata.

Tali processi saranno trattati nel caso in cui le parti (imputato/parti civili) non intendano presenziare all'udienza e sempre che si tratti di giudizi con un numero di imputati non superiore a cinque.

Il giudice verificherà preventivamente la possibilità, in base al numero delle parti, di rispettare le norme vigenti in tema di distanziamento minimo scegliendo di volta in volta l'aula idonea a tal scopo.

Le eventuali conclusioni scritte (memorie e documentazione di cui si intenda chiedere l'acquisizione), anche in caso di collegamento da remoto, potranno essere inviate anche a mezzo PEC fino al giorno dell'udienza.

Le richieste di trattazione dei processi con le modalità sopraindicate dovranno pervenire in cancelleria almeno cinque giorni prima della celebrazione dell'udienza, con comunicazione a mezzo PEC.

Il processo da remoto sarà celebrato, nei limiti di interesse, con le forme sopra dette sub A).

E' fatta salva ogni valutazione del singolo giudice circa la possibilità della trattazione, che tenga conto della celerità della definizione del processo e del necessario rispetto delle norme di prevenzione anti-COVID.

C) Processi non rientranti nelle categorie sub A) e B) – Modalità di differimento

I procedimenti non rientranti nelle categorie sopramenzionate verranno differiti d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020, con sospensione del corso della prescrizione, tenendo conto, nel fissare le successive date, della necessità di evitare comunque la contemporanea presenza di più persone in aula e di garantire la cd. distanza sociale.


I provvedimenti di differimento saranno adottati tempestivamente con provvedimento fuori udienza con comunicazione tramite PEC delle date da parte della cancelleria.

CASELLA PEC cui inviare le istanze:

gipgup.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott. Giuseppe Valea)



IL PRESIDENTE SEZIONE GIP/GUP

(dott. Antonio Battaglia)




IL PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE

(avv. Antonello Talerico)



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dott. Nicola Gratteri)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(dott. Antonio Chiefalo)



IL PRESIDENTE CAMERA PENALE

(avv. Massimo E. Scuteri)

